

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE
DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOM 4
in attuazione dell'art.35 comma 1 del DLgs 2 gennaio 2018 nr.1**

Art. 1 – Costituzione Gruppo Intercomunale di volontariato di protezione civile

- 1) È stato costituito con delibera di Consiglio comunale del Comune Capofila nr.64 del 11/7/2002 il Gruppo Intercomunale di volontariato di protezione civile del COM4, di seguito GIVPC INTERCOM4, con sede legale nel Comune di Abbiategrasso piazza Marconi nr.1
- 2) Il presente regolamento disciplina il GIVPC in conformità a quanto previsto dall'art.35 comma 1 del decreto legislativo nr.1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art.21 del decreto legislativo nr.117/2017.
- 3) Il GIVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
- 4) Il GIVPC INTERCOM4 è iscritto al nr.14101/2005 del Dipartimento della Protezione Civile nonché al nr.6 del 12/12/2005 nell'elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia. Pertanto, ai sensi dell'art.5 – Disposizioni Transitorie e Finali - della “Direttiva recante Approvazione di uno schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile in attuazione dell'articolo 35 comma 1 del DLgs 1/2018” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, risulta iscritto Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione “Altri Enti del Terzo settore”.

Art. 2 – Il Sindaco del Comune capofila

- 1) Il Sindaco del Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art.6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello intercomunale sui territori degli Enti aderenti sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GIVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GIVPC al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo nr.1/2018.
- 2) Il Sindaco del Comune capofila è legale rappresentante del GIVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione Comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GIVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 2 del decreto legislativo nr.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art.5, del decreto legislativo nr.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GIVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è stato costituito per le

finalità di cui all'art.1 del DLgs nr.1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivati dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GIVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al DLgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GIVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- 3) Il GIVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco di riferimento e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune aderente di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il GIVPC, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I Comuni aderenti hanno accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GIVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GIVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Al GIVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 3) L'ammissione al GIVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 4) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune capofila e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GIVPC di cui all'articolo 12.
- 5) In caso di rigetto motivato, il Sindaco del Comune capofila deve dare comunicazione

all'interessato e al Coordinatore operativo.

- 6) I Comuni promuovono e incentivano l'adesione dei cittadini al GIVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 7) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GIVPC sono indicati dal Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci, secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GIVPC e che superano con esito positivo il corso base previsto da Regione Lombardia, e che potranno seguire ulteriori specifici programmi formativi definiti dal Coordinatore operativo e dal Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci.
- 2) Ai volontari, che vengono iscritti nel registro, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2;
 - tesserino di appartenenza al GIVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - Copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GIVPC

- 1) La qualità di appartenente al GIVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GIVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GIVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo Intercomunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo al Sindaco del Comune capofila; quest'ultimo, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GIVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco del Comune capofila.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GIVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune capofila, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo nr.1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del

Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

- 2) I componenti del GIVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune capofila, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo Intercomunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo Intercomunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune capofila, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci, o dal GIVPC o alle quali il Comune capofila o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune capofila e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10- Organi del GIVPC

- 1) Il GIVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GIVPC;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GIVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GIVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GIVPC. È convocata e si riunisce almeno 1 volta l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;

- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore Operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo o suo delegato.
- 4) Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GIVPC, sottoposte ed approvate dall'Assemblea, trasmesse al Sindaco del Comune capofila, successivamente informando la Conferenza dei Sindaci e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con i Comuni aderenti alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici, sottoposte ed approvate dall'Assemblea, trasmesse al Sindaco del Comune capofila, successivamente informando la Conferenza dei Sindaci e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - d) programma, in accordo con il Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GIVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art.11 comma 5 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco del Comune capofila, con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GIVPC sono indicati dal Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci, secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco del Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco del Comune capofila in coordinamento con i

Sindaci degli enti aderenti.

- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GIVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile dei Comuni aderenti e, in accordo con il Sindaco del Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci, è referente delle attività dei volontari afferenti al GIVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco del Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci, o a suo delegato, le necessità del GIVPC e rappresenta il GIVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei tumi di reperibilità propri e dei volontari/e del GIVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GIVPC dal Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GIVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere all'Assemblea dei Comuni aderenti una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GIVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art.11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GIVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea d'intesa con il Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GIVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GIVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GIVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GIVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GIVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune di riferimento, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza

dei Sindaci assegna al GIVPC una sede operativa.

- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune capofila, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile. Le spese di mantenimento ordinarie, straordinarie e di manutenzione della sede operativa sono a carico del Comune capofila.
- 3) Il Comune capofila in coordinamento con i Sindaci degli Enti aderenti attraverso la Conferenza dei Sindaci, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GIVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GIVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GIVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a spese, manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune capofila che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GIVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune capofila da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune capofila, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GIVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune capofila sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme provenienti dai contributi dei Comuni aderenti nonché da Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GIVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune capofila ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n. 106/2020, in quanto compatibile.